

10 luglio 2014

Foglio Informativo delle principali caratteristiche dei Buoni Fruttiferi Postali indicizzati all'inflazione italiana e Regolamento del prestito

Parte I - Informazioni sull'Emittente e sul Collocatore

Emittente: Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito, "CDP S.p.A."). Sede legale: Via Goito, 4 - 00185 Roma. Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007. Capitale sociale euro 3.500.000.000,00 interamente versato. Sito Internet www.cassaddpp.it.

Rating dell'Emittente: BBB/Baa2/BBB+ (da Standard & Poor's, Moody's e Fitch).

Garante dell'emissione: STATO ITALIANO.

Collocatore: Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - Patrimonio BancoPosta (di seguito anche "Poste Italiane"). Sede legale: Viale Europa 190 - 00144 Roma. Codice ABI 07601. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 97103880585, Partita IVA 01114601006. Capitale sociale euro 1.306.110.000,00. Sito internet www.poste.it.

Disciplina del prestito: Art. 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (riportati sul sito Internet www.cassaddpp.it).

Parte II - Regolamento del prestito

Articolo 1 - Tipologia

I buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana (di seguito buoni indicizzati all'inflazione) sono prodotti finanziari nominativi rappresentati esclusivamente da registrazioni contabili (di seguito buoni dematerializzati indicizzati all'inflazione), emessi dalla CDP S.p.A., collocati per il tramite di Poste Italiane S.p.A., con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

I buoni dematerializzati di tale tipologia possono essere sottoscritti anche tramite il Piano di Risparmio "risparmiadisicuro**"

Articolo 2 - Prezzo e modalità di emissione

I buoni indicizzati all'inflazione sono emessi alla pari (100% del valore nominale sottoscritto). La CDP S.p.A. emette giornalmente buoni indicizzati all'inflazione per il valore nominale corrispondente alle sottoscrizioni effettuate presso gli uffici postali (emissione "a rubinetto").

Articolo 3 - Durata

I buoni indicizzati all'inflazione hanno una durata massima di dieci anni dalla data di sottoscrizione e sono liquidati in linea capitale - rivalutata sulla base dell'inflazione italiana - e interessi secondo le modalità descritte all'art. 4 del presente Regolamento del prestito.

Articolo 4 - Modalità di calcolo degli interessi e rivalutazione del capitale

I tassi d'interesse fissi annui lordi (da intendersi come tassi reali per i tutti i dieci anni di durata del buono) praticati sui buoni indicizzati all'inflazione si applicano sul capitale eventualmente rivalutato secondo le modalità di seguito descritte e sono quelli riportati nella tabella A allegata al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito, unitamente al tasso effettivo di rendimento minimo alla fine di ciascun periodo di possesso. Il capitale si rivaluta a partire dal 1° anno e fino al momento del rimborso secondo le modalità di seguito descritte.

Gli interessi sono calcolati su base bimestrale in regime di capitalizzazione semplice e capitalizzati annualmente in regime composto. Gli interessi sono corrisposti al momento del rimborso del buono indicizzato all'inflazione. Non sono corrisposti interessi per i buoni indicizzati all'inflazione rimborsati prima che siano trascorsi diciotto mesi dalla data di sottoscrizione. Nell'allegata tabella B sono riportati i coefficienti utili per la determinazione dell'importo minimo lordo e netto riconosciuto alla scadenza di ogni bimestre a decorrere dalla data di sottoscrizione.

La rivalutazione del capitale dei buoni indicizzati all'inflazione si applica a decorrere dalla scadenza del diciottesimo mese dalla data di sottoscrizione sulla base dell'inflazione italiana, misurata dall'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati al netto dei consumi dei tabacchi (di seguito Indice FOI) determinato mensilmente dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). L'Indice FOI è pubblicato sul sito Internet dell'ISTAT www.istat.it e rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice ITCP1UNR. Il meccanismo di rivalutazione del capitale è descritto nei "Termini e modalità di rivalutazione del capitale" riportati dopo la Parte III ed ulteriormente esemplificato nella tabella C allegata al presente Foglio Informativo e Regolamento del Prestito.

Articolo 5 - Intestazione

I buoni indicizzati all'inflazione possono essere intestati sia a persone fisiche sia a persone giuridiche. E' ammessa la cointestazione dei buoni indicizzati all'inflazione a più soggetti, in numero non superiore a quattro, con facoltà di rimborso disgiunto per ciascun intestatario, fatta salva la possibilità di escludere detta facoltà all'atto della sottoscrizione. Non sono ammesse cointestazioni tra soggetti maggiorenni e minorenni, né tra soggetti minorenni.

Nel caso in cui l'intestatario, al momento della richiesta di rimborso, risulti ancora minorenne, i buoni indicizzati all'inflazione, conformemente alla previsione dell'art. 320, comma 4, del Codice civile possono essere rimborsati soltanto in presenza di un provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare.

I buoni dematerializzati indicizzati all'inflazione recano la medesima intestazione del conto corrente postale o del libretto di risparmio postale, necessari per la sottoscrizione degli stessi.

Articolo 6 - Tagli, sottoscrizione e rimborso

I buoni indicizzati all'inflazione sono sottoscrivibili e rimborsabili esclusivamente per tagli pari a 250 euro e multipli, presso tutti gli uffici postali, nonché attraverso il sito Internet di Poste Italiane S.p.A. www.poste.it. Per la sottoscrizione è necessaria la titolarità di un conto

**Il Piano di Risparmio "risparmiadisicuro" è il servizio offerto da Poste Italiane S.p.A. per l'acquisto di buoni dematerializzati mediante un programma di sottoscrizioni periodiche.

corrente postale o di un libretto di risparmio postale, aventi la medesima intestazione dei buoni indicizzati all'inflazione. Le sottoscrizioni e i rimborsi in via telematica sono consentiti ai titolari di libretto di risparmio postale nominativo ordinario *Smart* abilitati al servizio Risparmio Postale On Line (RPOL), ai titolari di conto corrente postale abilitati al servizio BancoPostaonline e ai titolari di Conto BancoPosta Click. Le sottoscrizioni presso gli uffici postali sono effettuate per iscritto e un esemplare del contratto è consegnato al sottoscrittore, unitamente al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito. La conferma della sottoscrizione o della richiesta di rimborso effettuata in via telematica viene trasmessa mediante l'invio di un messaggio di notifica nell'area personale riservata alle comunicazioni elettroniche da parte di Poste Italiane. L'importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella stessa giornata lavorativa presso uno o più uffici postali, ovvero mediante sottoscrizione telematica, è pari ad 1.000.000 di euro.

Articolo 7 - Rimborso anticipato

A richiesta del titolare i buoni indicizzati all'inflazione possono essere rimborsati anticipatamente per importi sottoscritti di 250 euro e multipli con diritto alla restituzione del capitale eventualmente rivalutato e alla corresponsione degli interessi fissi calcolati secondo le modalità indicate all'art. 4 del presente Regolamento del prestito. In caso di rimborso prima che siano trascorsi diciotto mesi dalla data di sottoscrizione non sono corrisposti interessi.

Articolo 8 - Limiti alla circolazione dei buoni indicizzati all'inflazione

I buoni indicizzati all'inflazione non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino successione a titolo universale. I buoni indicizzati all'inflazione non possono essere dati in pegno.

Articolo 9 - Regime fiscale

Gli interessi fissi e gli altri proventi maturati sui buoni indicizzati all'inflazione sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 239/1996 e successive modificazioni. In base all'art. 6 del richiamato decreto legislativo, ai soggetti non residenti in Italia, ricorrendo le condizioni di legge, non si applica il prelievo fiscale. I buoni sono esenti da imposta di successione. Ai sensi dell'art. 13, comma 2 ter e nota 3 ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall'art. 19 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 e ulteriormente modificati dall'art. 1 commi 581 e 582 della legge 147/2013 i buoni sono assoggettati ad imposta di bollo. Sono comunque esenti i buoni di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012 sono stabilite le modalità di attuazione delle suddette norme.

L'applicazione dell'imposta di bollo, in caso di rimborso anticipato dei buoni indicizzati all'inflazione rispetto alla loro scadenza naturale, può determinare un valore netto di rimborso inferiore al valore nominale sottoscritto. In tali casi, ai risparmiatori non sarà addebitato l'importo pari alla porzione dell'imposta di bollo applicata che abbia determinato un valore netto di rimborso inferiore al capitale investito. In ogni caso, il predetto importo sarà calcolato secondo le aliquote vigenti alla data del 10 aprile 2013.

Articolo 10 - Spese e commissioni

Nessuna spesa e commissione è prevista per la sottoscrizione ed il rimborso dei buoni indicizzati all'inflazione.

Articolo 11 - Varie

Le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei buoni indicizzati all'inflazione vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito Internet www.cassaddpp.it. Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle informazioni pubblicate, queste ultime possono essere rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A., nonché mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione.

Articolo 12 - Norma finale

La sottoscrizione dei buoni indicizzati all'inflazione comporta la piena conoscenza e accettazione del Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

Parte III - Informazioni sui rischi dell'operazione

Non sono corrisposti interessi per i buoni indicizzati all'inflazione rimborsati prima che siano trascorsi diciotto mesi dalla data di sottoscrizione.

Il capitale sottoscritto non viene rivalutato in caso di diminuzione o invarianza del Valore Bimestrale dell'Indice FOI (FOI_{2i-3}) rispetto al Valore Base dell'Indice stesso ($FOI_{.3}$) così come descritto in "Termini e modalità per la rivalutazione del capitale" di seguito riportati.

I buoni indicizzati all'inflazione non possono essere dati in pegno.

Termini e modalità per la rivalutazione del capitale

Coefficiente di indicizzazione: a partire dalla scadenza del diciottesimo mese dalla data di sottoscrizione, il capitale sottoscritto dei buoni indicizzati all'inflazione viene rivalutato sulla base dell'inflazione italiana, misurata dall'Indice FOI, secondo le modalità di seguito descritte.

Al compimento di ciascun bimestre, il capitale sottoscritto rivalutato è pari al valore nominale moltiplicato per il Coefficiente di Indicizzazione relativo al bimestre considerato, determinato in base alla seguente formula (per i maggiore o uguale a 9)

$$CI_i = \text{Max} \left[1; \frac{FOI_{2i-3}}{FOI_{.3}} \right]$$

dove:

CI_i = Coefficiente di Indicizzazione relativo al bimestre i ($9 \leq i \leq 60$);

FOI_{2i-3} = valore dell'Indice FOI relativo al terzo mese antecedente il compimento dell' i -esimo bimestre dalla data di sottoscrizione dei buoni indicizzati all'inflazione (Valore Bimestrale dell'Indice FOI);

FOI_{-3} = valore dell'Indice FOI relativo al terzo mese antecedente quello in cui cade la data di sottoscrizione dei buoni indicizzati all'inflazione (Valore Base dell'Indice FOI).

Il Coefficiente di Indicizzazione relativo ai primi otto bimestri dalla data di sottoscrizione dei buoni indicizzati all'inflazione (CI_i per i compreso tra 1 e 8) è pari a 1.

Il Valore Base, i Valori Bimestrali dell'Indice FOI e i Coefficienti di Indicizzazione bimestrali (per $9 \leq i \leq 60$), non appena disponibili, sono pubblicati a cura dell'Agente per il calcolo sul sito internet www.cassaddpp.it.

Capitale rivalutato: alla scadenza di ciascun bimestre i (per i compreso tra 1 e 60) il capitale rivalutato dei buoni indicizzati all'inflazione è dato dalla seguente formula

$$CV_i = VB \cdot CI_i$$

dove:

CV_i = capitale rivalutato del buono indicizzato all'inflazione al termine del bimestre i ;

VB = valore nominale del buono indicizzato all'inflazione sottoscritto;

CI_i = Coefficiente di Indicizzazione relativo al bimestre i .

Valore di rimborso: alla scadenza di ciascun bimestre i (per i compreso tra 1 e 60) il valore di rimborso è dato dalla seguente formula

$$VR_i = VB \cdot CI_i \cdot CR_i$$

dove:

VR_i = valore di rimborso del buono indicizzato all'inflazione al termine del bimestre i ;

VB = valore nominale del buono indicizzato all'inflazione sottoscritto;

CI_i = Coefficiente di Indicizzazione relativo al bimestre i ;

CR_i = Coefficiente Reale relativo al bimestre i di cui alla tabella B allegata al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

Il valore di rimborso prima del compimento del diciottesimo mese dalla data di sottoscrizione dei buoni indicizzati all'inflazione è pari al valore nominale.

Il metodo di calcolo del valore di rimborso a scadenza in funzione del Valore Finale dell'Indice FOI è ulteriormente esemplificato nella tabella C allegata.

Agente per il calcolo: la CDP S.p.A. è l'Agente per il calcolo del Coefficiente di Indicizzazione e delle altre relative operazioni indicate nel presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

Esemplificazioni: in ogni caso il Coefficiente di Indicizzazione è pari a 1 prima che siano trascorsi diciotto mesi ($i < 9$) dalla data di sottoscrizione dei buoni indicizzati all'inflazione. Nel caso in cui il Valore Bimestrale dell'Indice FOI, relativo al terzo mese antecedente il compimento dell' i -esimo bimestre dalla data di sottoscrizione dei buoni indicizzati all'inflazione, sia pari o inferiore al Valore Base dell'Indice stesso, il Coefficiente di Indicizzazione relativo a quel bimestre sarà pari a 1. Nel caso in cui il Valore Bimestrale dell'Indice FOI, relativo al terzo mese antecedente il compimento dell' i -esimo bimestre dalla data di sottoscrizione dei buoni indicizzati all'inflazione, sia superiore al Valore Base dell'Indice stesso, il Coefficiente di Indicizzazione relativo a quel bimestre sarà pari al rapporto tra i due valori dell'Indice FOI.

I tassi di rendimento effettivo a scadenza (lordi e netti) in funzione di alcune ipotesi di variazione dell'Indice FOI sono esemplificati nella tabella C allegata.

Casi particolari: qualora l'Indice FOI relativo ad un determinato mese dovesse subire revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, per i calcoli si continuerà ad utilizzare l'Indice FOI pubblicato prima delle revisioni. Nel caso in cui l'Indice FOI per il mese k non dovesse essere pubblicato entro il giorno 15 del secondo mese successivo ($k+2$), in sostituzione dell'Indice FOI_k si utilizzerà l'Indice FOI Sostitutivo ($FOIS_k$), determinato in base alla seguente formula

$$FOIS_k = FOI_{k-1} \cdot \left[\frac{FOI_{k-1}}{FOI_{k-13}} \right]^{1/12}$$

L'Indice FOI Sostitutivo così calcolato è utilizzato per la determinazione del valore di rimborso relativo al bimestre di riferimento. Eventuali pagamenti effettuati sulla base dell'Indice FOI Sostitutivo non sono rettificati. Nel caso in cui l'Indice FOI non dovesse essere pubblicato per tre o più mesi consecutivi, ovvero non dovesse più essere pubblicato, ai fini del calcolo del Coefficiente di Indicizzazione, in sostituzione dell'Indice FOI si utilizzerà l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività al netto dei consumi dei tabacchi (Indice NIC) pubblicato mensilmente dall'ISTAT sul sito www.istat.it e rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice ITCNIC oppure, in subordine, l'indice armonizzato italiano dei prezzi al consumo al netto dei consumi dei tabacchi pubblicato mensilmente da Eurostat sul sito europa.eu.int/comm/eurostat/ e rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice CPXTITI oppure, in subordine, l'indice armonizzato europeo dei prezzi al consumo al netto dei consumi dei tabacchi, relativo all'area Euro, pubblicato mensilmente da Eurostat sul sito europa.eu.int/comm/eurostat/ e rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice CPTFEMU. Qualora nessuno degli indici precedenti fosse utilizzabile, l'Agente per il calcolo provvederà ad individuare un indice dei prezzi al consumo che sia aderente, secondo il ragionevole apprezzamento dell'Agente per il calcolo, alle caratteristiche dell'indice non più disponibile, elaborato e pubblicato dall'ISTAT o, in subordine, da Eurostat, ovvero da altro istituto ad essi equivalente. Qualora l'Indice FOI fosse ufficialmente sostituito da un altro indice (Indice Equivalente) calcolato e pubblicato dall'ISTAT, ovvero da Eurostat, ovvero da altro istituto ad essi equivalente, a far data dalla sostituzione l'indice di riferimento per la determinazione del Coefficiente di Indicizzazione sarà l'Indice Equivalente. In tutti i casi di sostituzione sopra descritti l'Agente per il calcolo, qualora necessario, provvederà a riportare sulla stessa base l'indice utilizzato in sostituzione, per renderlo coerente con i valori dell'indice precedentemente utilizzato.

Tabella A

| Anni | Tasso fisso annuo lordo minimo | Tasso effettivo annuo di rendimento minimo ⁽¹⁾ | | Anni | Tasso fisso annuo lordo minimo | Tasso effettivo annuo di rendimento minimo ⁽¹⁾ | |
|------|--------------------------------|---|-------|------|--------------------------------|---|-------|
| | | Lordo | Netto | | | Lordo | Netto |
| 1 | 0,50% | 0,00% | 0,00% | 6 | 0,50% | 0,50% | 0,44% |
| 2 | 0,50% | 0,50% | 0,44% | 7 | 0,50% | 0,50% | 0,44% |
| 3 | 0,50% | 0,50% | 0,44% | 8 | 0,50% | 0,50% | 0,44% |
| 4 | 0,50% | 0,50% | 0,44% | 9 | 0,50% | 0,50% | 0,44% |
| 5 | 0,50% | 0,50% | 0,44% | 10 | 0,50% | 0,50% | 0,44% |

⁽¹⁾ Il tasso effettivo di rendimento minimo, lordo e netto, alla fine di ciascun periodo di possesso - calcolato, ipotizzando assenza di inflazione, secondo la convenzione 30/360 e arrotondato alla seconda cifra decimale - è dato dalla seguente formula: $[(\text{Valore di rimborso}/\text{Valore nominale})^{1/n} - 1]$, dove n indica il numero degli anni di possesso.

Tabella B

| Coefficienti Fissi per la determinazione dell'importo minimo lordo e netto dovuto alla scadenza di ogni bimestre a decorrere dalla data di sottoscrizione ⁽¹⁾ | | | | | | | | | | | |
|--|------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|
| Anni | Mesi | Coeff. lordo | Coeff. netto | Anni | Mesi | Coeff. lordo | Coeff. netto | Anni | Mesi | Coeff. lordo | Coeff. netto |
| 0 | 0 | 1,00000000 | 1,00000000 | 3 | 6 | 1,01761281 | 1,01541121 | 7 | 0 | 1,03552940 | 1,03108822 |
| 0 | 2 | 1,00000000 | 1,00000000 | 3 | 8 | 1,01845871 | 1,01615137 | 7 | 2 | 1,03639234 | 1,03184330 |
| 0 | 4 | 1,00000000 | 1,00000000 | 3 | 10 | 1,01930460 | 1,01689153 | 7 | 4 | 1,03725528 | 1,03259837 |
| 0 | 6 | 1,00000000 | 1,00000000 | 4 | 0 | 1,02015050 | 1,01763169 | 7 | 6 | 1,03811822 | 1,03335344 |
| 0 | 8 | 1,00000000 | 1,00000000 | 4 | 2 | 1,02100063 | 1,01837555 | 7 | 8 | 1,03898116 | 1,03410852 |
| 0 | 10 | 1,00000000 | 1,00000000 | 4 | 4 | 1,02185075 | 1,01911941 | 7 | 10 | 1,03984410 | 1,03486359 |
| 1 | 0 | 1,00000000 | 1,00000000 | 4 | 6 | 1,02270088 | 1,01986327 | 8 | 0 | 1,04070704 | 1,03561866 |
| 1 | 2 | 1,00000000 | 1,00000000 | 4 | 8 | 1,02355100 | 1,02060713 | 8 | 2 | 1,04157430 | 1,03637751 |
| 1 | 4 | 1,00000000 | 1,00000000 | 4 | 10 | 1,02440113 | 1,02135099 | 8 | 4 | 1,04244156 | 1,03713636 |
| 1 | 6 | 1,00751250 | 1,00657344 | 5 | 0 | 1,02525125 | 1,02209485 | 8 | 6 | 1,04330881 | 1,03789521 |
| 1 | 8 | 1,00835000 | 1,00730625 | 5 | 2 | 1,02610563 | 1,02284243 | 8 | 8 | 1,04417607 | 1,03865406 |
| 1 | 10 | 1,00918750 | 1,00803906 | 5 | 4 | 1,02696001 | 1,02359000 | 8 | 10 | 1,04504332 | 1,03941291 |
| 2 | 0 | 1,01002500 | 1,00877188 | 5 | 6 | 1,02781438 | 1,02433758 | 9 | 0 | 1,04591058 | 1,04017176 |
| 2 | 2 | 1,01086669 | 1,00950835 | 5 | 8 | 1,02866876 | 1,02508516 | 9 | 2 | 1,04678217 | 1,04093440 |
| 2 | 4 | 1,01170838 | 1,01024483 | 5 | 10 | 1,02952313 | 1,02583274 | 9 | 4 | 1,04765376 | 1,04169704 |
| 2 | 6 | 1,01255006 | 1,01098130 | 6 | 0 | 1,03037751 | 1,02658032 | 9 | 6 | 1,04852536 | 1,04245969 |
| 2 | 8 | 1,01339175 | 1,01171778 | 6 | 2 | 1,03123616 | 1,02733164 | 9 | 8 | 1,04939695 | 1,04322233 |
| 2 | 10 | 1,01423344 | 1,01245426 | 6 | 4 | 1,03209481 | 1,02808295 | 9 | 10 | 1,05026854 | 1,04398497 |
| 3 | 0 | 1,01507513 | 1,01319073 | 6 | 6 | 1,03295345 | 1,02883427 | 10 | 0 | 1,05114013 | 1,04474762 |
| 3 | 2 | 1,01592102 | 1,01393089 | 6 | 8 | 1,03381210 | 1,02958559 | | | | |
| 3 | 4 | 1,01676692 | 1,01467105 | 6 | 10 | 1,03467075 | 1,03033691 | | | | |

⁽¹⁾ L'importo minimo dovuto è determinabile moltiplicando il valore nominale del buono per il Coefficiente Fisso corrispondente all'anzianità maturata. L'importo complessivo dovuto è determinabile moltiplicando l'importo minimo dovuto per il Coefficiente di Indicizzazione corrispondente all'anzianità maturata.

Tabella C

| ESEMPLIFICAZIONE DEL CALCOLO DEI COEFFICIENTI DI INDICIZZAZIONE A SCADENZA UTILI PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO AL COMPIMENTO DEL 10° ANNO NELLE IPOTESI INDICATE DI VARIAZIONE DELL'INDICE FOI RISPETTO AL VALORE BASE | | | | | |
|--|--|--|----------------------|---|-------|
| Tasso di inflazione annuale medio implicito ⁽¹⁾ | Coefficiente di Indicizzazione a scadenza (C/60) | Coefficiente Complessivo a scadenza ⁽²⁾ | | Tasso annuo di rendimento effettivo a scadenza ⁽⁵⁾ | |
| | | Lordo ⁽³⁾ | Netto ⁽⁴⁾ | Lordo | Netto |
| ≤0% | 1,00000000 | 1,05114013 | 1,04474761 | 0,50% | 0,44% |
| 1,00% | 1,10462213 | 1,16111265 | 1,14097357 | 1,51% | 1,33% |
| 2,00% | 1,21899442 | 1,28133395 | 1,24616721 | 2,51% | 2,23% |
| 3,00% | 1,34391638 | 1,41264444 | 1,36106388 | 3,51% | 3,13% |
| 4,00% | 1,48024428 | 1,55594416 | 1,48645114 | 4,52% | 4,04% |

⁽¹⁾ Il Valore Finale dell'Indice FOI_(FOI17) è quello corrispondente all'ultimo bimestre (i = 60), ossia quello relativo al terzo mese antecedente al mese di scadenza del buono indicizzato all'inflazione. L'effettivo Valore Finale dell'Indice FOI sarà rilevabile esclusivamente dopo la sua pubblicazione da parte dell'ISTAT.

⁽²⁾ Il valore di rimborso a scadenza lordo (netto) si ottiene moltiplicando il valore nominale del buono per il Coefficiente Complessivo a scadenza lordo (netto).

⁽³⁾ Il Coefficiente Complessivo a scadenza lordo (CL) è dato dal prodotto del Coefficiente di Indicizzazione a scadenza per il Coefficiente Fisso corrispondente a dieci anni (Tabella B).

⁽⁴⁾ Il Coefficiente Complessivo a scadenza netto (CN) si ottiene dal Coefficiente Complessivo a scadenza lordo (CL) sulla base della seguente formula: $CN = (CL - 1) \cdot (1 - AF) + 1$, dove AF è l'aliquota dell'imposta sostitutiva vigente di cui all'art. 9 del presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

⁽⁵⁾ Il tasso annuo di rendimento effettivo a scadenza, lordo e netto - calcolato secondo la convenzione 30/360 e arrotondato alla seconda cifra decimale - è dato dalla seguente formula: $[(\text{Valore di rimborso}/\text{Valore nominale})^{1/10} - 1]$.

Nota: I coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale. I coefficienti netti sono calcolati considerando l'aliquota dell'imposta sostitutiva vigente alla data di redazione del presente Foglio Informativo.